LICEO CLASSICO "MEGARA" - (SEZ. SCIENTIFICA ANNESSA)-AUGUSTA
Prot. 0009445 del 04/06/2021
(Uscita)

LICEO CLASSICO "MEGARA"
Classico - Scientifico - Scienze Umane - Linguistico
AUGUSTA, VIA STRAZZULLA, 10 - 96011
Tel.: 0931-522024/521834 fax: 0931.472368

Codice Fiscale: 81002250892 PEC: srpc070006@pec.istruzione.it e-mail: srpc070006@istruzione.it sito web: www.liceomegara.edu.it

Prot. n° **Augusta, 04 giugno 2021**

C.I. N° 455

- **A tutti i docenti**
- **Alla Prof.ssa Carriglio Cassandra- F.S. 2**
- **Al D.S.G.A.**
- **All'Ufficio di Segreteria Didattica**
- **Sito web**
- **Atti**

OGGETTO: Scrutini finali anno scolastico 2020/2021

Si ricorda alle SS.LL. in indirizzo che in data 9 giugno 2021, in orario antimeridiano, avranno inizio gli scrutini finali anno scolastico 2020/2021 e come da intese collegiali intercorse nelle adunanze del 01 giugno 2021, si ritiene opportuno precisare che:

a) Si procede allo scrutinio **"sulla base di obiettivi sicuri e sufficienti elementi di giudizio"** e dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti del 12 ottobre 2021. Il Consiglio di classe, pertanto, procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta**, in presenza e a distanza**, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.
b) Nello scrutinio finale il voto è unico per ciascuna delle materie.
c) I voti si assegnano su proposta dei singoli docenti e terranno conto della produzione scritta e orale, delle prestazioni degli studenti che saranno valutate secondo i descrittori definiti nella deliberazione collegiale e nella programmazione del Consiglio di classe. Prestazioni riferite a conoscenze – capacità – competenze.
In ottemperanza al DPR 22/06/2009 n° 122 art. 4, D. L.gs 13/04/ 2017, n°62, O.M. 11 del 16/05/2020 art. 4 e O.M. 53 del 03/03/2021 che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto programmato ma sempre nel rispetto della legislazione vigente, per l'attribuzione dei voti sono stati seguiti i criteri deliberati dal Collegio Docenti del 12 ottobre 2021.
d) Nei casi di non promozione la motivazione deve essere precisa, accurata e tale da non dare adito ad ambigue interpretazioni. **Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno,** per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, **il**

Consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità/maggioranza, può non ammetterlo alla classe successiva.

e) Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti, tuttavia, un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale. **Il Consiglio di classe**, nel verbale di scrutinio finale, esprime per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale (tabellone che rimane agli atti in segreteria e nel verbale).

f) Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, compresa Educazione Civica (Nota del 6/05/2021 prot. n° 609), il Consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici, programmati per il recupero delle carenze rilevate, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alle formulazioni del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza delle classi successive e l'attribuzione del credito scolastico (DPR 22/06/2009 n.122 art.4).

g) Il voto di condotta è unico e si assegna, su proposta del docente che nella classe svolge il maggior numero di ore di insegnamento, in base ad un giudizio complessivo sul comportamento dell'alunno che tenga conto della diligenza, del profitto, della frequenza, di eventuali provvedimenti disciplinari. A tal riguardo si intende ricordare che, ai sensi della normativa vigente, il voto di comportamento concorrerà alla determinazione della media complessiva dei voti finalizzata sia all'ammissione all'esame (per gli studenti delle classi quinte), sia alla definizione del credito scolastico. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico. **Le classi quinte opereranno sulla base delle nuove tabelle di riconversione dei crediti (O.M. 53.03.2021 art. 5 Tabella A)**

h) Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo (62/2017) "È stabilita la corrispondenza tra media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico".
Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno (a.s. 2019/20), è stato attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo (62/2017), nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato (PAI) di cui all'articolo 6, comma 1 dell'O.M.11/2020.
Il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale 2020/2021, procede alla verifica dei risultati conseguiti e all'integrazione del credito scolastico, sulla base di quanto deliberato dal Collegio dei docenti del 1/06/2021.

i) L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata.
Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno delle classi terze e quarte è pubblicato all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica; per le classi quinte all'albo andrà pubblicato il tabellone con la dicitura Ammesso o non Ammesso, i voti riportati nelle singole discipline e il credito complessivo del triennio.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del O.M. 53 del 03/03/2021 **sono ammessi** a sostenere l'Esame di Stato: gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado anche "***in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2***" lettere *b* e *c* del Decreto legislativo 62/2017:"*a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale".*

j) Per le classi quinte è previsto un giudizio di ammissione per tutti i candidati che risultano ammessi agli esami

k) In particolare per le classi quinte si ricorda di fare attenzione, per quanto di competenza del Consiglio di classe, alle disposizioni relative per l'attribuzione della lode (art.24 cc 4 e 5 O.M. 53/2021).

l) Il Liceo "Mègara", subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, su Argo, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascun studente dai docenti delle singole discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza.

m) Tutte le operazioni di scrutinio sono vincolate dal segreto d'ufficio. È assolutamente vietato pertanto comunicare a persone estranee al Consiglio le considerazioni sui singoli alunni e non è consentita la diffusione dei risultati prima della pubblicazione degli scrutini, pena l'attivazione di provvedimenti penali.

LICEO CLASSICO "MEGARA"

Classico - Scientifico - Scienze Umane - Linguistico

AUGUSTA, VIA STRAZZULLA, 10 - 96011

Tel.: 0931-522024/521834 fax: 0931.472368

Codice Fiscale: 81002250892 PEC: srpc070006@pec.istruzione.it e-mail: srpc070006@istruzione.it sito web: www.liceomegara.edu.it

Ogni docente avrà cura di registrare, a partire dal 3 giugno 2021, e comunque almeno due giorni prima della data dello scrutinio, i voti e le assenze.

Si ricorda che fra gli adempimenti finali va compilata la scheda di debito su Argo, seguendo le indicazioni allegate alla Circolare.

Si raccomanda ai docenti, durante lo scrutinio finale, di avere presenti le delibere del Collegio dei docenti del 01 giugno 2021.

Si allegano le tabelle A, B, C e D relative alla Conversione del credito.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Renato Santoro

INDICAZIONI COMPILAZIONE SCHEDE DI DEBITO SU ARGO

:

1. Operazione preliminare : seguire il tutorial "*COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DEL DEBITO FORMATIVO*" inserito in area "**FORMAZIONE DOCENTI**"

2. Compilare su Argo il "**GIUDIZIO SINTETICO"** (obbligatorio per gli alunni che hanno riportato insufficienze). Questa compilazione è un'operazione che tutti i docenti devono fare.

3. Il "Giudizio sintetico" deve comprendere :
 a) sintetica motivazione dell'insufficienza e obiettivi di apprendimento
 b) contenuti da recuperare
 c) tipologia di verifica

Allegato A

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017	Nuovo credito assegnato per la classe terza
M = 6	7-8	11-12
6< M ≤ 7	8-9	13-14
7< M ≤ 8	9-10	15-16
8< M ≤ 9	10-11	16-17
9< M ≤ 10	11-12	17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi dell'Allegato A al D. Lgs. 62/2017 e dell'OM 11/2020	Nuovo credito assegnato per la classe quarta
M < 6 *	6-7	10-11
M = 6	8-9	12-13
6< M ≤ 7	9-10	14-15
7< M ≤ 8	10-11	16-17
8< M ≤ 9	11-12	18-19
9< M ≤ 10	12-13	19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell'a.s. 2019/20, l'eventuale integrazione di cui all'articolo 4 comma 4 dell'OM 11/2020

*ai sensi del combinato disposto dell'OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l'ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21; l'integrazione non può essere superiore ad un punto

Allegato A

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta
M < 6	11-12
M = 6	13-14
6< M ≤ 7	15-16
7< M ≤ 8	17-18
8< M ≤ 9	19-20
9< M ≤ 10	21-22

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe terza	Fasce di credito classe quarta
M = 6	11-12	12-13
6< M ≤ 7	13-14	14-15
7< M ≤ 8	15-16	16-17
8< M ≤ 9	16-17	18-19
9< M ≤ 10	17-18	19-20